

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 770/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 771/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 12
- Regolamento (CE) n. 772/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 14
- Regolamento (CE) n. 773/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 16
- Regolamento (CE) n. 774/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea 17
- Regolamento (CE) n. 775/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 537/2002 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 776/2002 della Commissione, del 7 maggio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 777/2002 della Commissione, del 7 maggio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2002/03** 26



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 778/2002 della Commissione, del 7 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere	30
* Regolamento (CE) n. 779/2002 della Commissione, del 7 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone	31
* Regolamento (CE) n. 780/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3063/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica	32
Regolamento (CE) n. 781/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	34
Regolamento (CE) n. 782/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	35
Regolamento (CE) n. 783/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	38
Regolamento (CE) n. 784/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2002/351/UE:

* Adozione del bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2002	40
---	----

Consiglio

2002/352/CE:

* Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune	47
---	----

2002/353/CE:

* Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985	49
--	----

2002/354/CE:

* Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune	50
---	----

2002/355/Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2002, concernente la proroga della qualità di impresa comune alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)	53
---	----

2002/356/Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2002, concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)	54
---	----

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 679/2002 della Commissione, del 16 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (GU L 104 del 20.4.2002) 56**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 769/2002 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

- (1) Nel marzo 1996, con il regolamento (CE) n. 600/96 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Le misure istituite consistevano in un dazio specifico pari a 3 479 ECU per tonnellata.

B. PRESENTE INCHIESTA

1. Domanda di riesame

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese («Paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («il regolamento di base»).
- (3) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2001 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina.
- (4) La richiesta di riesame in previsione della scadenza è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato un rischio di persistenza o di reite-

razione del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Avviso di apertura

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾.

3. Periodo dell'inchiesta

- (6) Il periodo dell'inchiesta («PI») relativa all'esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000. L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo oggetto del riesame»).

4. Parti interessate dall'inchiesta

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e i loro rappresentanti, le autorità cinesi e gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, a un produttore degli Stati Uniti (paese analogo), all'unico produttore comunitario, agli importatori, agli utilizzatori e alle associazioni notoriamente interessati, nonché a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (8) Hanno risposto al questionario il produttore comunitario, il produttore del paese analogo, un'associazione di importatori e cinque utilizzatori. Non sono invece pervenute risposte dalla Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio; GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 86 del 4.4.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 271 del 22.9.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 104 del 4.4.2001, pag. 5.

5. Verifica delle informazioni ricevute

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Essa ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore comunitario:

— Rhodia, (Lione) Francia;

Importatori

— Quest International, (Ashford) Regno Unito;

Produttore del paese analogo:

— Rhodia, (Cranbury NJ) USA.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto in esame è lo stesso interessato dall'inchiesta iniziale, ossia la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

(12) La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle fave tonka, è attualmente prodotta sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l'aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dell'ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, commercializzata nella Comunità, presenta un punto di fusione che varia da 68 a 70 °C e che corrisponde a una purezza del 99 %.

(13) Il prodotto in esame è classificato al codice NC ex 2932 21 00.

2. Prodotto simile

(14) Come nell'inchiesta iniziale, si è appurato che la cumarina prodotta e venduta sul mercato interno del paese analogo (USA) e quella esportata nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, nonché la cumarina prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, hanno effettivamente le medesime caratteristiche fisiche e sono destinate al medesimo impiego, e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, occorre esaminare se la scadenza delle misure comporti o meno il rischio del persistere del dumping.

(16) Per valutare se sussista il rischio del persistere del dumping, bisogna verificare l'effettiva esistenza del dumping e la probabilità che esso persista.

1. Osservazioni preliminari

(17) Le risultanze del dumping esposte qui di seguito vanno considerate alla luce del fatto che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto ci si è basati sui dati disponibili, nella fattispecie i dati Eurostat, i dati relativi al commercio d'esportazione cinese e le informazioni contenute nella denuncia.

2. Attuale livello di dumping

a) Paese analogo

(18) Le misure in vigore prevedono un unico dazio per l'intero paese su tutte le importazioni nella Comunità di cumarina proveniente dalla Repubblica popolare cinese. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione ha applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale. Pertanto, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato («paese analogo»).

(19) Nell'inchiesta iniziale erano stati scelti come paese analogo gli Stati Uniti. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza si è previsto pertanto di scegliere nuovamente gli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Avendo stabilito che le ragioni che avevano inizialmente motivato la scelta degli USA, ossia le dimensioni del mercato interno, il carattere aperto del mercato e la facilità di accesso ai materiali di base, erano ancora valide, si è ritenuto che gli Stati Uniti costituissero una scelta adeguata e non infondata come paese analogo. Soltanto una parte interessata ha sollevato obiezioni in merito a tale scelta di paese analogo, soprattutto per quanto riguarda la diversa fabbricazione del prodotto, ma non ha presentato un'alternativa entro i termini previsti. Visto, pertanto, che il produttore statunitense consultato aveva accettato di collaborare pienamente e presentava un volume sufficiente di vendite rappresentative sul mercato interno, si è ritenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la scelta degli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in questione relativamente alla Repubblica popolare cinese fosse adeguata e non infondata.

b) Valore normale

- (20) Successivamente, si è esaminato se si potesse ritenere che le vendite ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite effettuate durante il periodo dell'inchiesta era superiore alla media ponderata dei costi di produzione unitari, e che il volume delle singole operazioni di vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari era superiore al 20 % ma inferiore al 90 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale. Pertanto, soltanto tutte le vendite remunerative effettuate sul mercato interno sono state considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e utilizzate per il confronto. Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno da clienti indipendenti del produttore statunitense che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta.

c) Prezzo all'esportazione

- (21) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, dato che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, è stato necessario basare le conclusioni sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. È stato quindi determinato un prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni sulla base dei dati relativi al commercio d'esportazione cinese.

d) Confronto

- (22) Ai fini di un equo confronto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai costi di trasporto interno, movimentazione e carico, trasporto e credito, che influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.
- (23) Per quanto riguarda il trasporto interno, i relativi adeguamenti sono stati effettuati sulla base dei costi del paese analogo.

e) Margine di dumping

- (24) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica in Cina, al medesimo stadio commerciale.
- (25) Da tale confronto è emersa l'esistenza di un dumping rilevante. Il margine di dumping constatato era sostanziale e di poco inferiore al livello constatato nell'inchiesta iniziale (50 % circa).

- (26) Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento tale da far prevedere la diminuzione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Si è pertanto concluso che esiste la possibilità che il dumping persista. Tuttavia, dato il modesto livello delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno esaminare se l'eventuale abrogazione delle misure in vigore comportasse un rischio di reiterazione del dumping per volumi di esportazioni più consistenti.

3. Andamento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

- (27) Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati considerati i seguenti fattori: esistenza del dumping, andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese e andamento delle esportazioni cinesi di cumarina a livello mondiale.

a) Esistenza del dumping

- (28) Nel corso dell'inchiesta iniziale era stato accertato un margine di dumping elevato (oltre 50 %, che aveva determinato un dazio di 3 479 ECU per tonnellata). Dall'inchiesta svolta nell'ambito del presente riesame è emerso che il dumping persisteva ad un livello simile a quello accertato nell'inchiesta iniziale.

b) Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese

- (29) Secondo le informazioni disponibili, la Repubblica popolare cinese dispone di un'elevata capacità di produzione, che potrebbe addirittura aumentare in brevissimo tempo, tenuto conto della natura del prodotto e del processo di fabbricazione. Dalle informazioni emerge che la Cina dispone di una capacità di produzione di circa 1 900 t (pari al 40 % della capacità mondiale) con sette produttori e 18 produttori potenziali pronti a rientrare sui mercati. Si tratta di un dato ben superiore al consumo comunitario complessivo di 700 t.

- (30) Pertanto, la disponibilità di un'elevatissima capacità di produzione inutilizzata (tra 50 e 60 % della capacità di produzione) consente ai produttori esportatori cinesi di gestire il processo produttivo con grande flessibilità. Tali produttori sono quindi in grado di aumentare rapidamente la produzione e di dirigerla verso qualsiasi mercato di esportazione compreso, in caso di abrogazione delle misure, quello comunitario.

c) Andamento delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi

1. Tendenza generale delle esportazioni

- (31) Dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi emerge che i prezzi praticati dagli esportatori cinesi sugli altri mercati delle esportazioni sono, in media, inferiori dell'11 % ai prezzi rilevati nella Comunità, o addirittura del 16 % sui mercati di alcuni paesi terzi quali Hong Kong e l'India.

2. *Possibile diversione delle esportazioni cinesi in seguito all'introduzione di restrizioni in alcuni paesi terzi*

(32) Gli Stati Uniti hanno istituito dazi antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese nel 1995 e hanno confermato i dazi nel maggio 2000 in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure. I dazi statunitensi variano da 31,02 % a 160,80 %.

(33) Emerge chiaramente che i produttori esportatori cinesi sono costretti a cercare mercati d'esportazione alternativi. Se la Comunità abrogasse le misure antidumping in vigore, le esportazioni verso il mercato comunitario rappresenterebbero per essi un'opzione allettante.

3. *Esportazioni cinesi verso altri mercati d'esportazione rappresentativi*

(34) È importante sottolineare che, dopo l'istituzione di dazi antidumping da parte del Consiglio nel 1995, i produttori esportatori cinesi non sono riusciti a penetrare altri mercati delle esportazioni o ad incrementare le esportazioni verso gli altri mercati esistenti.

d) *Conclusioni*

(35) L'inchiesta ha rilevato che i quantitativi importati nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta erano oggetto di dumping.

(36) Dall'inchiesta è emerso altresì che se le misure in vigore fossero abrogate, il volume delle esportazioni cinesi di cumarina verso la Comunità raggiungerebbe con ogni probabilità livelli elevati. Tale conclusione è fondata sulla considerevole capacità di riserva della Repubblica popolare cinese e sulla pressante necessità dei produttori esportatori cinesi di trovare mercati delle esportazioni in alternativa agli Stati Uniti e ad altri mercati. Ciò dimostra il costante, forte interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato comunitario.

(37) Si è inoltre concluso che, oltre ad aumentare sensibilmente, le esportazioni verso la Comunità verrebbero molto probabilmente effettuate a prezzo di dumping. Tale conclusione è dimostrata dai bassi prezzi rilevati per le esportazioni cinesi verso i mercati di altri importanti paesi terzi.

(38) In sintesi, è molto probabile che, qualora le misure venissero abrogate, le importazioni nella Comunità dalla Cina riprenderebbero in quantitativi elevati e a prezzi oggetto di dumping considerevole.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(39) La società rappresentata dal richiedente era l'unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

(40) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore comunitario ha importato cumarina da un paese diverso dalla Repubblica popolare cinese per compensare una fabbricazione insufficiente del prodotto in questione dovuta a motivi tecnici. Tali importazioni rappresentavano una percentuale minima del volume complessivo delle vendite del produttore nella Comunità. Nonostante le vendite di cumarina importata, pertanto, la società ha mantenuto la propria attività principale nella Comunità, e le sue importazioni non hanno modificato il suo status di produttore comunitario. Si ritiene pertanto che il

produttore comunitario costituisca l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo comunitario ⁽¹⁾

(41) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità indicato nella risposta al questionario, al volume delle importazioni nella Comunità dal paese in questione e da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat.

(42) Su tale base, il consumo apparente di cumarina è aumentato del 92 % durante il periodo in esame. L'aumento più significativo (+ 82 %) si è verificato tra il 1996 e il 1997. Tale evoluzione va considerata tuttavia alla luce del volume elevato di cumarina importato essenzialmente dalla Repubblica popolare cinese nel 1994 e nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure antidumping. Tali ingenti volumi importati sono stati immagazzinati e successivamente venduti/utilizzati nel 1996, riducendo quindi artificialmente la domanda di cumarina in quell'anno e quindi il consumo apparente. Nel 1997, il volume complessivo delle importazioni è tornato ad un livello confrontabile con quello del 1993.

2. Importazioni dal paese in questione

a) *Volume e quota di mercato*

(43) Il volume delle importazioni cinesi è crollato (- 89 %) durante il periodo in esame, soprattutto tra il 1996 e il 1998 (- 87 %). Tale diminuzione ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping e con l'aumento delle esportazioni nella Comunità da altri paesi. A questo proposito, risulterebbe che alcune importazioni dal Giappone fossero in realtà di origine cinese ed eludessero quindi le misure. Questa situazione è evidente in particolare dal 1997, anno in cui sono improvvisamente aumentate le importazioni dal Giappone. Successivamente, quando gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per impedire tali pratiche di elusione sul mercato statunitense, anche l'esportatore giapponese in questione ha interrotto le sue esportazioni verso la Comunità europea e le importazioni dal Giappone sul mercato comunitario sono costantemente diminuite, come risulta dai dati Eurostat, fino al termine del periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁾ Per motivi di riservatezza, dato che un unico produttore comunitario costituisce l'industria comunitaria, i dati contenuti nel presente regolamento sono indicizzati o indicati approssimativamente.

(44) La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è diminuita di 25 punti percentuali durante il periodo in esame, situandosi tra 1,5 e 3 %.

b) Prezzi

(45) Dopo l'istituzione delle misure nel 1995, i prezzi medi cif delle importazioni in questione sono aumentati, come risulta da Eurostat, del 23 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, ma sono rimasti inferiori ai prezzi cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame, nonché ai prezzi dell'industria comunitaria.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Produzione

(46) La produzione dell'industria comunitaria è raddoppiata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 1996 e il 1997 si è registrato un aumento significativo. Successivamente, la produzione è leggermente diminuita fino al 1999, per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

b) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(47) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata complessivamente del 29 % durante il periodo in esame. Tale aumento è dovuto ad un ammodernamento degli impianti esistenti nel 1999.

(48) Il tasso di utilizzazione degli impianti è aumentato del 56 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, nonché tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

c) Vendite nella Comunità

(49) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, triplicandosi tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale evoluzione è stata resa possibile, in un momento in cui la produzione è raddoppiata, dalla contemporanea riduzione delle esportazioni. L'aumento delle vendite è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, benché le vendite siano costantemente aumentate tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come si è detto al considerando 42, la domanda sul mercato comunitario è stata particolarmente modesta nel 1996, alterando il confronto. Se si prende il 1997 come base per il confronto, l'aumento del volume delle vendite dell'industria comunitaria tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta è pari al 41 %. Tale evoluzione è motivata da vari fattori, quali l'istituzione delle misure antidumping nel 1995 e il calo delle importazioni da alcuni paesi terzi, citati al considerando 43.

d) Scorte

(50) Le scorte di fine anno dell'industria comunitaria sono diminuite dell'8 % durante il periodo in esame. Dopo l'aumento registrato tra il 1996 e il 1997, esse sono diminuite fino al 1999 per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

e) Quota di mercato

(51) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 27 punti percentuali durante il periodo in esame. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1998, periodo durante il quale la quota di mercato è cresciuta di 20 punti percentuali. Successivamente, essa è leggermente diminuita nel 1999 ed è aumentata nuovamente di circa 12 punti percentuali tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

f) Prezzi

(52) Il prezzo netto medio di vendita del produttore comunitario è sceso del 14 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997 e tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

(53) Tale andamento si spiega in parte con il livello dei prezzi del prodotto cinese che, come si è detto al considerando 45, sono rimasti inferiori ai prezzi cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame. Sebbene il volume delle importazioni sia rimasto relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, quest'ultima ha rivelato che gli esportatori cinesi hanno continuato ad offrire prezzi bassi. Inoltre, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni provenienti dal Giappone non può essere ritenuta trascurabile durante il periodo in esame, sebbene i volumi delle importazioni siano diminuiti dal 1997. Tuttavia, tale evoluzione dovrebbe essere considerata alla luce degli sforzi compiuti dal produttore comunitario per migliorare l'efficienza del processo di produzione. L'aumento della capacità di produzione, unito all'effetto delle misure antidumping, ha consentito al produttore comunitario di aumentare il volume delle vendite e quindi di ridurre il costo unitario delle merci vendute.

g) Redditività

(54) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è notevolmente migliorata durante il periodo in esame: essa è infatti passata da una perdita significativa nel 1996 ad un utile compreso tra 5 e 10 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento, particolarmente pronunciato tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, si spiega in parte con l'ammodernamento degli impianti citato al considerando 47, che ha consentito all'industria comunitaria di ridurre in maniera significativa i suoi costi di produzione.

h) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

- (55) L'andamento del flusso di cassa generato dalle vendite di cumarina dell'industria comunitaria è molto simile a quello riscontrato per la redditività: le cifre sono infatti diventate positive dal 1999.
- (56) L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria non ha incontrato difficoltà ad ottenere capitali. Non si tratta tuttavia di un indicatore significativo, visto che l'industria comunitaria costituisce un vasto gruppo all'interno del quale la produzione di cumarina rappresenta una percentuale relativamente modesta della produzione complessiva, e che la capacità di ottenere capitali è strettamente collegata alle prestazioni dell'intero gruppo.

i) Occupazione, produttività e retribuzioni

- (57) L'occupazione dell'industria comunitaria ha registrato un lieve aumento durante il periodo in esame, crescendo del 9 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata significativamente durante lo stesso periodo, con un incremento superiore all'80 %. Le retribuzioni sono aumentate complessivamente del 27 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, con un aumento della retribuzione media per dipendente del 16 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

j) Investimenti e utile sul capitale investito

- (58) Il livello degli investimenti, aumentato significativamente tra il 1996 e il 1999, è nuovamente diminuito durante il periodo dell'inchiesta. Quest'ultima ha rivelato che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava l'ammodernamento degli impianti di cui al considerando 47, nonché la manutenzione delle attrezzature.
- (59) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha registrato un andamento pressoché identico a quello della redditività attestandosi su valori positivi dal 1999 e aumentando di 23 punti percentuali tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

k) Crescita

- (60) Come indicato in precedenza, mentre il consumo comunitario è quasi raddoppiato durante il periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno registrato un andamento ancora più pronunciato. L'industria comunitaria ha quindi potuto beneficiare appieno della crescita del mercato.

l) Entità del margine di dumping

- (61) Visto il modesto volume di importazioni durante il periodo dell'inchiesta, il margine di dumping accertato (cfr. il considerando 28) non ha potuto incidere sull'industria comunitaria.

4. Conclusioni

- (62) L'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese ha avuto un effetto positivo sull'industria comunitaria, che ha potuto risollevarsi da una situazione economica deteriorata. Tutti gli indicatori del pregiudizio, esclusi i prezzi di vendita, hanno registrato una tendenza positiva. Questa tendenza dev'essere considerata tuttavia anche alla luce degli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per migliorare la propria efficienza e ridurre i costi di produzione. Va sottolineato infine che tale miglioramento ha soltanto consentito all'industria comunitaria di ripristinare la situazione esistente prima che iniziassero le pratiche di dumping.

G. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Rischio di reiterazione del pregiudizio

- (63) Per quanto riguarda il probabile effetto sull'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati considerati i seguenti fattori, conformemente agli elementi sintetizzati ai considerandi 35-38.
- (64) Risulta chiaramente che le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese continueranno ad essere oggetto di dumping. È inoltre probabile che il volume delle importazioni aumenti sensibilmente, dal momento che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità di produzione inutilizzata e sono quindi in grado di incrementare la produzione e il volume delle esportazioni. Inoltre, benché sia previsto un leggero aumento del consumo mondiale di cumarina nei prossimi tre anni, è improbabile che esso possa assorbire la capacità inutilizzata della Cina.
- (65) Se si considerano i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi, segnatamente Hong Kong, India, Giappone e Singapore, inferiori del 10 % circa a quelli praticati sul mercato comunitario, è probabile che i produttori esportatori cinesi adottino una politica dei prezzi aggressiva nella Comunità per riguadagnare le quote di mercato perdute. I prezzi bassi rilevati sui mercati di paesi terzi dimostrano infatti che gli esportatori cinesi ritengono sia nel proprio interesse vendere a tali prezzi. Ne conseguirebbe un rinnovato pregiudizio per l'industria comunitaria in termini di calo dei prezzi e dei volumi delle vendite, oltre a ripercussioni negative sulla sua redditività.
- (66) Il mercato comunitario attrarrebbe inoltre con ogni probabilità gli esportatori cinesi. Da un lato, si rammenta che il mercato comunitario assorbiva il 46 % delle esportazioni cinesi nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure in vigore, rispetto al 10 % del 1999.

- (67) D'altro lato, da un confronto tra le esportazioni cinesi rispettivamente sul mercato mondiale e verso il mercato comunitario durante lo stesso periodo, emerge che gli esportatori cinesi non sono riusciti a trovare nuovi mercati in grado di sostituire le loro vendite nella CE. Il drastico calo delle esportazioni cinesi sul mercato comunitario tra il 1995 e il 1999 (363 t) è stato infatti compensato soltanto da un aumento di circa 100 t delle esportazioni cinesi verso altri paesi.
- (68) Inoltre, dato che il mercato comunitario e quello statunitense rappresentano il 50 % circa del consumo mondiale di cumarina, e visto che gli Stati Uniti hanno istituito misure antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese, è estremamente probabile che il mercato comunitario attragga gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.
- (69) Un'associazione di importatori ha obiettato che l'esistenza di capacità nella Repubblica popolare cinese non implica di per sé il rischio di reiterazione del pregiudizio.
- (70) Si rammenta a questo proposito che la presente inchiesta intende valutare la probabile reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. Pur non implicando di per sé la reiterazione del dumping pregiudizievole, l'esistenza di una consistente capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese rappresenta un indicatore significativo di cui tener conto. Tale fattore, unito all'analisi del comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati terzi e alle pratiche di dumping in corso accertate, fornisce un'indicazione del probabile comportamento degli esportatori in caso di abrogazione delle misure e quindi dei possibili effetti di tale comportamento.
- (71) Sulla base di quanto precede, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

- (72) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, ossia dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali, nonché degli utilizzatori del prodotto in esame. Per valutare la probabile incidenza del mantenimento o dell'abrogazione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.
- (73) Occorre rammentare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analisi pertanto una situazione in cui sono già state

applicate misure antidumping, dovrebbe consentire di individuare qualsiasi effetto negativo anomalo delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

- (74) Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità mantenere le misure in vigore nella fattispecie.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (75) Si ritiene che l'abrogazione delle misure antidumping istituite nel corso dell'inchiesta precedente provocherebbe probabilmente la reiterazione del dumping pregiudizievole peggiorando la situazione dell'industria comunitaria, migliorata durante il periodo in esame.

3. Interesse degli importatori

- (76) Su 26 questionari inviati, i servizi della Commissione hanno ricevuto soltanto una risposta da un'associazione di importatori.
- (77) Tale associazione ha obiettato che le misure antidumping hanno provocato l'esclusione dal mercato comunitario dei produttori cinesi e di quelli di altri paesi terzi, determinando una dipendenza degli utilizzatori dall'unico produttore comunitario.
- (78) Va rammentato innanzitutto che il mercato mondiale della cumarina è estremamente concentrato; esistono soltanto pochi produttori, i più importanti dei quali, in termini di capacità, si trovano in Cina e nella Comunità. Pertanto, è probabile che una quota di mercato persa da un produttore di una delle due parti venga riconquistata dall'altro. Si rammenta tuttavia che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare l'offerta, bensì di ristabilire un'equa concorrenza sul mercato comunitario, e che la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese può continuare ad essere importata nella Comunità. Va sottolineato, inoltre, che durante il periodo dell'inchiesta il 25 % circa di tutte le importazioni di cumarina proveniva da paesi diversi dalla Cina, segnatamente Giappone e India, il che dimostra che esistono fonti alternative di approvvigionamento. Infine, visto lo scarso livello di cooperazione e tenuto conto del fatto che gli importatori trattano generalmente un'ampia gamma di prodotti chimici, tra cui la cumarina, si è concluso che l'eventuale incidenza negativa del mantenimento delle misure sugli importatori non rappresenterebbe una ragione valida contro la loro proroga.

4. Interesse degli utilizzatori

- (79) Hanno inviato informazioni o risposto al questionario cinque dei 23 utilizzatori ai quali è stato inviato.

(80) Una società si è pronunciata espressamente a favore del mantenimento delle misure, mentre un'altra afferma di non aspettarsi alcun cambiamento nelle proprie attività in caso di abrogazione o mantenimento delle misure. Quest'ultima ha sottolineato altresì che non è nell'interesse dell'industria che il produttore comunitario interrompa la produzione di cumarina in caso di nuove importazioni a prezzo di dumping.

(81) Due utilizzatori, uno solo dei quali ha importato il prodotto in esame dal paese interessato durante il periodo in esame, si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure, ma entrambi hanno affermato nelle loro risposte al questionario che l'abrogazione o il mantenimento delle misure non dovrebbe assolutamente influire sulle loro attività commerciali.

(82) Anche un altro utilizzatore si è dichiarato contrario al mantenimento delle misure, obiettando che la concorrenza degli esportatori cinesi è indispensabile per garantire la sicurezza delle forniture a prezzi competitivi. Qualora non venissero garantiti prezzi competitivi, egli potrebbe valutare la possibilità di trasferire nella Repubblica popolare cinese parte della sua produzione di composti profumati, con la conseguente perdita di posti di lavoro nella Comunità. Dato, tuttavia, che la cumarina rappresenta l'1,5 % circa del costo totale di produzione di tale utilizzatore, si ritiene improbabile che egli trasferisca la produzione di determinati composti al di fuori della Comunità semplicemente a causa del mantenimento delle misure antidumping in vigore, soprattutto se si considera che non lo ha fatto durante i cinque anni di applicazione delle misure.

(83) Il medesimo utilizzatore ha inoltre citato i notevoli ritardi nelle consegne causati da difficoltà di produzione del produttore comunitario. Sebbene quest'ultimo abbia avuto problemi di produzione durante il periodo in esame, essi erano dovuti a circostanze particolari che non rischiano di ripetersi regolarmente, tra cui l'ammmodernamento dell'impianto esistente citato al considerando 47. Inoltre, i ritardi nelle consegne hanno avuto un'incidenza minima sugli utilizzatori, poiché, come si è detto al considerando 40, il produttore comunitario ha potuto importare il prodotto simile per compensare la mancata fabbricazione del prodotto in esame.

(84) Sulla base di quanto precede, e tenuto conto della scarsa cooperazione, che di per sé confermerebbe che la situazione economica degli utilizzatori non ha subito sostanziali ripercussioni negative con l'istituzione delle misure in vigore, si è ritenuto che l'incidenza sugli utilizzatori non rappresentasse un valido motivo per non mantenere le misure, dato che è improbabile che un'eventuale incidenza negativa sugli utilizzatori annulli l'effetto positivo sull'industria comunitaria.

5. Effetti sulla concorrenza

(85) Alcune parti interessate hanno obiettato che le misure in vigore hanno fatto sparire la cumarina cinese dal mercato comunitario, lasciando l'industria comunitaria in una posizione di monopolio, e che la proroga delle misure sarebbe quindi contraria all'interesse della Comunità.

(86) Come indicato al considerando 51, l'industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato e ha potuto quindi godere di una posizione forte sul mercato comunitario. La presente inchiesta ha anche stabilito, tuttavia, che le misure hanno consentito all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato comunitario che essa deteneva prima che gli esportatori cinesi iniziassero le pratiche di dumping.

(87) Occorre sottolineare, inoltre, che il mercato mondiale della cumarina è caratterizzato dalla presenza di pochissimi produttori. In una situazione di questo genere, occorre rivolgere particolare attenzione agli aspetti legati alla concorrenza, poiché le misure possono incidere notevolmente su tali fornitori. L'inchiesta non ha rilevato tuttavia alcuna indicazione di pratiche anticoncorrenziali del produttore comunitario. In tale contesto, va sottolineato che i prezzi di vendita sono diminuiti durante il periodo in esame. Inoltre, esistono diverse fonti alternative di approvvigionamento, poiché la cumarina viene, o può essere, importata da vari paesi, tra cui il Giappone e l'India che continuano a detenere quote non trascurabili del mercato comunitario.

(88) Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza non costituissero una valida ragione per non mantenere le misure.

6. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(89) Alla luce di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi che si oppongano al mantenimento delle misure nell'interesse della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING

(90) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato, ma non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra esposte.

(91) Ne consegue che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese,

TARIC 2932 21 00 10) originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio è pari a 3 479 EUR per tonnellata.

Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 1

Articolo 3

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

REGOLAMENTO (CE) N. 770/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	124,8
	204	45,8
	212	101,5
	999	90,7
0707 00 05	052	123,2
	220	151,4
	999	137,3
0709 10 00	624	101,0
	999	101,0
0709 90 70	052	85,6
	999	85,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	80,5
	204	48,1
	212	53,4
	220	80,1
	600	53,9
	624	77,5
	999	65,6
0805 50 10	052	35,5
	388	58,7
	528	81,3
	999	58,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	22,2
	388	92,1
	400	125,9
	404	103,7
	508	75,5
	512	92,2
	524	72,9
	528	81,2
	720	127,3
	804	111,3
	999	90,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 771/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione
 J. M. SILVA RODRÍGUEZ
 Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,46	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,08	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 772/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,54 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,56 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,09
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,07
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,07
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4409

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 773/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,093 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 774/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2002****relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di

controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 12/2002 CE, 13/2002 CE e 14/2002 CE di un quantitativo rispettivamente di 300 000 ettolitri, di 50 000 ettolitri e di 30 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato I del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
 Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles
 Fax (32-2) 295 92 52
 Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 112 del 27.4.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di

alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ EUROPEA

PARTITE NN. 12/2002 CE, 13/2002 CE E 14/2002 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000
SPAGNA Partita n. 12/2002 CE	Tarancón	A-6	24 149	35	grezzo	Ecocarburantes españoles SA
	Tarancón	B-8	24 201	35	grezzo	
	Tarancón	C-1	26 008	30	grezzo	
	Tarancón	C-2	25 960	30	grezzo	
	Tarancón	D-1	26 053	30	grezzo	
	Tarancón	D-2	25 972	27	grezzo	
	Tarancón	D-3	25 297	30	grezzo	
	Tarancón	D-4	14 225	30	grezzo	
	Tomelloso	1	46 535	27	grezzo	
	Tomelloso	2	9 267	30	grezzo	
	Tomelloso	3	18 937	30	grezzo	
	Tomelloso	4	18 575	30	grezzo	
	Tomelloso	5	20	35	grezzo	
	Tomelloso	5	14 801	27	grezzo	
		Totale		300 000,00		
ITALIA Partita n. 13/2002 CE	Bertolino — Partinico (PA)		12 000	35 + 27	grezzo	Sekab (Svensk Etanol kemi AB)
	Caviro — Faenza (RA)		24 000	35 + 27	grezzo	
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		4 000	35 + 27	grezzo	
	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)		10 000	35 + 27	grezzo	
		Totale		50 000,00		
ITALIA Partita n. 14/2002 CE	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		9 600	35 + 27	grezzo	Primalco Oy
	Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		3 578	35	per uso alimentare	
	Caviro — Faenza (RA)		6 122	35 + 27	grezzo	
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		10 700	35 + 27	grezzo	
		Totale		30 000,00		

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 91 347 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 91 521 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 06 445 39 40/445 46 93].

**REGOLAMENTO (CE) N. 775/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 537/2002 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in

particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.

- (3) Il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco in Portogallo dai paesi terzi. È necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 537/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 537/2002 è sostituito dal seguente testo:

«2. La gara è aperta fino al 6 giugno 2002. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 776/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2002****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	45,08	335,13	417,69	27,92
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	45,79	340,36	424,20	28,35
1.40	Agli 0703 20 00	183,35	1 362,90	1 698,62	113,53
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,67	741,16	49,54
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,92	512,14	34,23
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	76,21	566,50	706,05	47,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,63	569,12	38,04
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	59,96	445,69	555,48	37,13
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,68	837,14	55,95
1.130	Carote ex 0706 10 00	68,26	507,40	632,39	42,27
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	984,63	1 227,18	82,02
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	435,17	3 234,77	4 031,60	269,46
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	146,42	1 088,40	1 356,51	90,66
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	83,75	622,55	775,90	51,86
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,54	1 461,38	97,67
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	499,01	3 709,34	4 623,08	308,99
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	391,59	2 910,87	3 627,92	242,47
1.210	Melanzane 0709 30 00	137,03	1 018,60	1 269,51	84,85

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	97,46	724,46	902,92	60,35
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 536,62	6 900,48	461,20
1.240	Peperoni 0709 60 10	174,30	1 295,67	1 614,84	107,93
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	89,20	663,06	826,40	55,23
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,85	1 635,00	109,28
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	80,31	596,96	744,02	49,73
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	121,16	900,66	1 122,52	75,02
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	115,50	858,59	1 070,09	71,52
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	67,99	505,40	629,89	42,10
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	88,12	655,02	816,37	54,56
2.70.3	— Mandarini e wilking ex 0805 20 50	99,90	742,60	925,52	61,86
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	50,35	374,26	466,45	31,18
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	135,05	1 003,87	1 251,15	83,62
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	63,14	469,32	584,93	39,09
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	62,24	462,63	576,59	38,54

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	185,39	1 378,05	1 717,51	114,79
2.110	Cocomeri 0807 11 00	58,51	434,93	542,07	36,23
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	102,82	764,29	952,57	63,67
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	121,24	901,23	1 123,23	75,07
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	193,62	1 439,25	1 793,79	119,89
2.140.2	altri ex 0808 20 50	69,78	518,67	646,43	43,20
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	406,68	3 023,02	3 767,69	251,82
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	576,44	4 284,91	5 340,43	356,93
2.170	Pesche 0809 30 90	260,11	1 933,51	2 409,80	161,06
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	254,71	1 893,39	2 359,80	157,72
2.190	Prugne 0809 40 05	150,50	1 118,75	1 394,33	93,19
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	977,57	1 218,37	81,43
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 310,21	7 864,63	525,64
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 566,56	5 691,46	380,39
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	115,55	858,90	1 070,47	71,55
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	338,27	2 514,50	3 133,90	209,46
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	325,29	2 418,01	3 013,65	201,42
2.250	Litchi ex 0810 90 30	483,14	3 591,34	4 476,01	299,16

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2002

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna 2002/03

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativamente alla concessione, in virtù dell'articolo 9 dello stesso regolamento, di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito denominato «l'aiuto») nel corso della campagna 2002/03.

considerando quanto segue:

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzino un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale. I formaggi Emmental, Gruyère, Pecorino Romano, Kefalotyri e Kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati e la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.
- (2) È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi.
- (3) Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure intese a garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l'equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.
- (4) È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.
- (5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

- a) partita all'ammasso: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;
- b) giorno di inizio dell'ammasso contrattuale: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;
- c) ultimo giorno dell'ammasso contrattuale: il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.

Articolo 3

Formaggi ammissibili all'aiuto

1. L'aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, il «Pecorino Romano» e i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri» alle condizioni precisate nell'allegato.
2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) recare l'indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;
 - b) essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie precisate nell'allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1. I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «contraenti».
2. Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per i quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all'organismo di intervento con un ritardo non superiore a dieci giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

3. Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all'ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

- a) al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;
- b) ai termini di esecuzione del contratto;
- c) all'importo dell'aiuto;
- d) all'identificazione dei magazzini.

4. Il contratto di ammasso è concluso entro trenta giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 7, formano oggetto di un capitolato d'oneri stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.

2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere.

3. Se al termine dei primi sessanta giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L'aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate. La stessa regola si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i

documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
- c) la data di entrata all'ammasso;
- d) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
- e) la data di svincolo dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

- a) l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;
- c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;
- d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

2. L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato.

Oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità controllata.

3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima

- i) della scadenza dell'ammasso contrattuale; oppure
- ii) dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se esse hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- a) la data del controllo;
- b) la sua durata;
- c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito e deve essere inserita nel fascicolo di pagamento.

5. Qualora si riscontrino irregolarità su oltre il 5 % dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all'ammasso

1. Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:
 - a) 35 EUR per le spese fisse;
 - b) 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino;
 - c) un importo per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale per le spese finanziarie, pari a:
 - i) 0,36 EUR per i formaggi a lunga conservazione;
 - ii) 0,46 EUR per il Pecorino romano;
 - iii) 0,51 EUR per i formaggi Kefalotyri e Kasseri.
2. Quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a sessanta giorni non è concesso alcun aiuto. L'importo massimo

dell'aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di centottanta giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che i formaggi sono rimasti all'ammasso alle condizioni contrattuali.

3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro centoventi giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2003 i quantitativi di formaggi che sono stati oggetto di contratti di ammasso.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie di formaggi	Quantitativi ammissibili all'aiuto (tonnellate)	Età minima dei formaggi	Periodo di entrata all'ammasso	Periodo di svincolo dall'ammasso
Formaggi a lunga conservazione francesi: — denominazione di origine controllata per i tipi «Beaufort» o «Comté» — etichetta rossa per i tipi «Emmental grand cru» — classe A o B per i tipi «Emmental» o «Gruyère»	16 000	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
Formaggi a lunga conservazione tedeschi: «Markenkäse» o «Klasse fein Emmentaler/Bergkäse»	1 000	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
Formaggi a lunga conservazione irlandesi: «Special Grade»	900	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
Formaggi a lunga conservazione austriaci: «1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse»	1 700	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
Formaggi a lunga conservazione finlandesi: «I luokka»	1 700	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
Formaggi a lunga conservazione svedesi: «Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»	1 700	10 giorni	dal 15 maggio al 30 settembre 2002	dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003
«Pecorino Romano»	15 000	90 giorni e fabbricati dopo il 1° ottobre 2001	dal 15 maggio al 31 dicembre 2002	prima del 31 marzo 2003
«Kefalotyri» e «Kasseri» fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da un miscuglio di latte di pecora e capra	3 200	90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2001	dal 15 maggio al 30 novembre 2002	prima del 31 marzo 2003

**REGOLAMENTO (CE) N. 778/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 ⁽⁴⁾, costituisce una rifusione del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli ⁽⁵⁾. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79 e della pratica che deriva dalla sua applicazione, le miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti comprendono latte scremato in polvere, al quale possono essere aggiunti uno o più degli altri ingredienti elencati nel succitato paragrafo. Al fine di eliminare qualsiasi dubbio sull'interpretazione dell'ar-

ticolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999 che prevede i requisiti per la composizione delle miscele, è opportuno confermare tale applicazione pratica degli Stati membri e chiarire, quindi, con effetto retroattivo, il suddetto articolo.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) latte scremato in polvere e, a seconda dei casi,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 7.8.1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.
- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

- a) 35 EUR/t per le spese fisse;
- b) 0,35 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
 - 0,48 per il formaggio Grana Padano,
 - 0,69 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
 - 0,39 per il formaggio Provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 780/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 3063/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto per la produzione di miele di qualità tipica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito per le isole minori del mar Egeo un regime di aiuto per alveare per la produzione di miele di qualità tipica. Dato che l'articolo 12 di tale regolamento, quale modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002, fa ormai riferimento ad «associazioni di apicoltori» occorre adeguare di conseguenza la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 3063/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 3063/93, occorre sopprimere le deroghe per il 1993 relative alle date di domanda e di pagamento dell'aiuto e alle date di trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli aiuti versati, nonché alla percentuale di domande di aiuto controllate in loco. Occorre inoltre sopprimere il riferimento al tasso di conversione agricolo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 3063/93 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3063/93 è modificato nel modo seguente:

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.
⁽³⁾ GU L 274 del 6.11.1993, pag. 5.

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'aiuto per la produzione di miele di qualità tipica, con un elevato tenore di miele di timo, nelle isole minori del Mar Egeo è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti che svolgono programmi annuali di iniziative per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e per la promozione del miele di qualità.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Le associazioni di apicoltori sottopongono i programmi all'approvazione dell'autorità competente greca.»;

3) l'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) Al paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il nome e l'indirizzo delle associazioni di apicoltori o il nome e indirizzo dell'apicoltore,»;

4) all'articolo 4, il secondo comma è soppresso;

5) l'articolo 5 è modificato nel modo seguente:

a) Al primo comma, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il numero di associazioni di apicoltori e il numero di apicoltori non associati che hanno presentato domanda di aiuto,

— il numero di alveari per i quali sono state presentate domande di aiuto e l'aiuto è stato concesso, ripartito per associazioni di apicoltori e per apicoltori,»;

b) il secondo comma è soppresso;

6) all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è soppressa;

7) l'articolo 8 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2002 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2002 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2002 possono essere presentate domande di titoli per 10 747,100 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 782/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	231,66	256,99	295,89	286,55	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	263,01	253,67	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,88	32,88	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 226/2002 della Commissione ⁽²⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportate dopo l'8 maggio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 226/2002 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'8 maggio 2002 e prima del 15 maggio 2002, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 784/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 885/2001 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data dell'8 maggio 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 1° al 7 maggio 2002 e sospendere per queste zone fino al 1° luglio 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1° al 7 maggio 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 37,07 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 6,63 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 1° luglio 2002, sono sospesi per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'8 maggio 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 9 maggio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

ADOZIONE

del bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2002

(2002/351/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la decisione 2002/176/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta relativa alle previsioni di bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea (in seguito denominato «il fondo») per l'esercizio 2002, presentata dal Segretario generale della convenzione sul futuro dell'Unione europea,

visto l'accordo del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 sulle previsioni di bilancio del fondo per l'esercizio 2002,

visto l'accordo del Consiglio del 27 marzo 2002 sulle previsioni di bilancio del fondo per l'esercizio 2002,

visto l'accordo della Commissione del 3 aprile 2002 sulle previsioni di bilancio del fondo per l'esercizio 2002,

considerando che si è così conclusa la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 2002/176/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 21 febbraio 2002,

DECIDONO:

Articolo unico

Il bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2002, riportato nell'allegato, è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2002.

Per la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Il Presidente

F. J. CONDE DE SARO

⁽¹⁾ GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 56.

ALLEGATO

FONDO
destinato a finanziare la
CONVENZIONE EUROPEA

Bilancio per l'esercizio 2002

STATO DELLE ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2002
9	ENTRATE	
90	CONTRIBUTI DELLE ISTITUZIONI	4 000 000
99	ENTRATE VARIE	p.m.
	Totale del titolo 9	4 000 000
	TOTALE GENERALE	4 000 000

TITOLO 9**ENTRATE****CAPITOLO 90 — CONTRIBUTI DELLE ISTITUZIONI**

Stanziamanti 2002
4 000 000

Contributi delle istituzioni dell'Unione europea al finanziamento della convenzione europea:

Parlamento europeo	1 000 000
Consiglio dell'Unione europea	400 000
Commissione europea	2 600 000

CAPITOLO 99 — ENTRATE VARIE

Stanziamanti 2002
p.m.

STATO DELLE SPESE
Riepilogo generale degli stanziamenti

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2002
1	SPESE CONCERNENTI I MEMBRI E IL PERSONALE DELLA CONVENZIONE	
11	TRASFERTE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI	67 500
12	INDENNITÀ DI ALLOGGIO E SOGGIORNO	271 250
13	RETRIBUZIONI E ALTRE INDENNITÀ	375 000
14	SPESE PER MISSIONI	95 000
15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	150 000
	Totale del titolo 1	958 750
2	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	
21	TRADUZIONI	1 721 250
22	OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI	400 000
23	STUDI, AUDIZIONI E FORUM	350 000
24	INFRASTRUTTURE E VARIE	200 000
	Totale del titolo 2	2 671 250
10	ALTRE SPESE	
100	RISERVA PER IMPREVISTI	370 000
	Totale del titolo 10	370 000
	TOTALE GENERALE	4 000 000

TITOLO 1**SPESE CONCERNENTI I MEMBRI E IL PERSONALE DELLA CONVENZIONE****CAPITOLO 11 — TRASFERTE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI**

Stanziamanti 2002
67 500

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di viaggio del presidente e dei vicepresidenti per raggiungere i luoghi di lavoro delle istituzioni in occasione delle riunioni del praesidium o della convenzione.

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ DI ALLOGGIO E DI SOGGIORNO

Stanziamanti 2002
271 250

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese sostenute dal presidente e dai vicepresidenti in occasione delle riunioni del praesidium o della convenzione.

CAPITOLO 13 — RETRIBUZIONI E ALTRE INDENNITÀ

Stanziamanti 2002
375 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il rimborso spese del Segretario generale e le retribuzioni dei membri del segretariato che non fanno parte di un'istituzione comunitaria.

CAPITOLO 14 — SPESE PER MISSIONI

Stanziamanti 2002
95 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno del presidente e dei vicepresidenti, nonché dei membri del segretariato che non fanno parte di un'istituzione comunitaria.

CAPITOLO 15 — SPESE DI RAPPRESENTANZA

Stanziamanti 2002
150 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di rappresentanza sostenute in particolare dai membri del praesidium nell'adempimento delle loro funzioni.

TITOLO 2**SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO****CAPITOLO 21 — TRADUZIONI**

Stanziamanti 2002
1 721 250

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di traduzione di testi destinati ai/provenienti dai membri della convenzione che non potessero essere tradotti dalle istituzioni.

CAPITOLO 22 — OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI

Stanziamanti 2002
400 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la realizzazione di pubblicazioni ad ampia divulgazione che non potessero essere prodotte all'interno delle istituzioni.

CAPITOLO 23 — STUDI, AUDIZIONI E FORUM

Stanziamanti 2002
350 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la realizzazione di studi ad alto livello richiesti dalla convenzione e il rimborso spese delle personalità interpellate dalla stessa.

CAPITOLO 24 — INFRASTRUTTURE E VARIE

Stanziamanti 2002
200 000

Commento

Stanziamanto destinato a coprire tutte le spese diverse da quelle citate sopra, di cui non può farsi carico un'istituzione, segnatamente fuori sede (noleggio di autovetture, sale, apparecchiature, ecc.).

TITOLO 10**ALTRE SPESE****CAPITOLO 100 — RISERVA PER IMPREVISTI**

Stanziamanti 2002
370 000

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2002 relativa alla revisione del Manuale comune

(2002/352/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario abrogare talune disposizioni del Manuale comune ⁽²⁾ superflue ai fini delle attività di controllo alle frontiere e modificare talune altre disposizioni per tener conto di tale abrogazione.
- (2) Gli Stati membri hanno inoltre segnalato al Segretariato generale del Consiglio che non è più necessario che figurino nel Manuale comune taluni allegati contenenti elenchi di informazioni fattuali che essi debbono fornire conformemente alle norme attualmente applicate.
- (3) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

- (4) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito dei visti di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.
- (5) In applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Manuale comune, parte I è modificato nel modo seguente:
 - a) Al punto 1.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.»
 - b) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«Possono attraversare eccezionalmente le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o delle ore di apertura stabilite:

 - le persone cui sono accordate autorizzazioni corrispondenti nel quadro di accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera, chiamato in Italia piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico,

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽²⁾ Menzionato nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio con il numero di riferimento: SCH/Com. ex (99) 13 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1), parzialmente declassificato con decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

— i marittimi che si recano a terra, conformemente alla disposizione 6.5.2».

c) Al punto 1.3.1, l'ultima frase è soppressa.

d) Il punto 1.3.3 è sostituito dal seguente:

«Le deroghe al disposto del punto 1.2 nell'ambito del piccolo traffico di frontiera — chiamato, in Italia, piccolo traffico di frontiera o traffico escursionistico — sono concesse conformemente agli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con i rispettivi Stati terzi limitrofi.»

2. Gli allegati 2 e 3 del Manuale comune sono soppressi.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 2002****relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985**

(2002/353/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 riv] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] il comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, al quale il Consiglio si è sostituito a norma dell'articolo 2 del protocollo Schengen, ha conferito carattere «riservato» all'insieme delle disposizioni del manuale comune, la cui ultima versione è stata adottata con decisione di detto comitato esecutivo in data 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex (99) 13] ⁽¹⁾.
- (2) Il manuale comune e le decisioni del comitato esecutivo riguardanti la sua classificazione fanno parte dell'acquis di Schengen, quale definito dalla decisione 1999/435/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La parte I e vari allegati del manuale comune sono stati declassificati in conformità della decisione 2000/751/CE del Consiglio del 30 novembre 2000 ⁽³⁾.
- (4) Anche la parte II del manuale comune dovrebbe essere declassificata.
- (5) È opportuno abrogare le decisioni [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e [SCH/Com-ex (98) 17] del comitato esecutivo in quanto relative all'istruzione consolare comune e al manuale comune, in modo tale che le future decisioni nella loro classificazione possano essere prese secondo le norme in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽⁴⁾,

Articolo 1

1. La parte II del manuale comune è declassificata.
2. Gli allegati 14b, 6b e 6c del manuale comune, corrispondenti agli allegati 5, 9 e 10 dell'istruzione consolare comune, restano classificate come riservate.

*Articolo 2*La parte II del manuale comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 3*

1. Le decisioni [SCH/Com-ex (93) 22 rev] e [SCH/Com-ex (98) 17] del Comitato esecutivo Schengen rispettivamente del 14 dicembre 1993 e del 23 giugno 1998 sono abrogate in quanto relative all'istruzione consolare comune e al manuale comune.
2. Le future decisioni relative alla classificazione dell'istruzione consolare comune e del manuale comune sono adottate in conformità alle disposizioni della decisione 2001/264/CE.

*Articolo 4*La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ Manuale comune modificato da ultimo dalla decisione 2002/352/CE del Consiglio (cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2002
relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune

(2002/354/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) L'armonizzazione della politica in materia di visti comprende, in particolare, la determinazione da parte dell'acquis di Schengen di norme relative alle procedure e condizioni di rilascio dei visti. Pare logico che il modulo di domanda di visto, che dà il via alla procedura d'esame della domanda di visto e costituisce al tempo stesso la base per la verifica delle condizioni per tale esame, si configuri come un documento uniforme ad uso di tutti i servizi consolari degli Stati membri.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾.

- (4) In applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla parte III, punto 1, dell'Istruzione consolare comune (ICC) è aggiunta la frase seguente alla prima frase:

«La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.»

Articolo 2

Il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme, allegato alla presente decisione, diventa l'allegato 16 dell'ICC.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.


⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

ALLEGATO

«ALLEGATO 16

Timbro dell'Ambasciata o del Consolato

Domanda di visto per gli Stati Schengen



Modulo gratuito

1. Cognome/cognomi		Ad uso esclusivo dell'ambasciata o del consolato
2. Cognome/cognomi alla nascita (cognome/cognomi precedenti)		
3. Nome		
4. Data di nascita (anno, mese, giorno)	5. Numero di carta di identità (facoltativo)	
6. Luogo di nascita e Stato		
7. Cittadinanza/cittadinanze attuali	8. Cittadinanza di origine (cittadinanza alla nascita)	
9. Sesso <input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile	10. Stato civile <input type="checkbox"/> Non coniugato <input type="checkbox"/> Coniugato <input type="checkbox"/> Separato <input type="checkbox"/> Divorziato <input type="checkbox"/> Vedovo <input type="checkbox"/> Altro:	
11. Cognome del padre	12. Cognome della madre	
13. Tipo di passaporto: <input type="checkbox"/> Passaporto nazionale <input type="checkbox"/> Passaporto diplomatico <input type="checkbox"/> Passaporto di servizio <input type="checkbox"/> Documento di viaggio (Convenzione del 1951) <input type="checkbox"/> Passaporto per stranieri <input type="checkbox"/> Passaporto per marittimi <input type="checkbox"/> Documento di viaggio di altro tipo (specificare):		
14. Numero del passaporto	15. Rilasciato da	
16. Data del rilascio	17. Valido fino a	
18. Se soggiorna in uno Stato diverso dallo Stato di origine è autorizzato a rientrare in detto Stato? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (numero e validità)		
*19. Occupazione attuale		
*20. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento		
21. Destinazione principale	22. Tipo di visto: <input type="checkbox"/> Transito aeroportuale <input type="checkbox"/> Transito <input type="checkbox"/> Soggiorni di breve durata <input type="checkbox"/> Soggiorni di lunga durata	23. Visto: <input type="checkbox"/> Individuale <input type="checkbox"/> Collettivo
24. Numero di ingressi richiesti <input type="checkbox"/> Uno <input type="checkbox"/> Due <input type="checkbox"/> Multiplo	25. Durata del soggiorno Visto chiesto per: ___ giorni	
26. Altri visti (rilasciati negli ultimi tre anni) e rispettivo periodo di validità		Caratteristiche del visto: <input type="checkbox"/> VTL <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> D + C
27. In caso di transito, è titolare dell'autorizzazione di ingresso per lo Stato di destinazione finale? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, valido fino a: _____ Autorità che rilascia: _____		Numero di ingressi: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Mult.
*28. Precedenti soggiorni nel presente Stato o in altri Stati Schengen		Valido da a Valido per

* I familiari dei cittadini dell'UE o SEE (coniuge, figlio o ascendente a carico) non devono rispondere ai quesiti indicati con*. Essi devono presentare la documentazione comprovante i loro vincoli familiari.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2002
concernente la proroga della qualità di impresa comune alla Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2002/355/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 74/295/Euratom⁽¹⁾ il Consiglio ha costituito in impresa comune la Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (in seguito denominata: «HKG»), per una durata di venticinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.
- (2) La HKG aveva per oggetto di costruire, sistemare e gestire una centrale elettronucleare della potenza di circa 300 MWe a Uentrop (provincia di Unna), nella Repubblica federale di Germania.
- (3) La centrale è stata in funzione nel 1987 e nel 1988; quindi, a seguito di difficoltà tecniche ed economiche, ha cessato ogni attività il 1° settembre 1989.
- (4) Dopo tale data l'obiettivo della HKG è diventato l'attuazione di un programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e, in seguito, l'applicazione di un programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati.
- (5) Con la decisione 92/547/Euratom del 16 novembre 1992, relativa alla proroga della durata dello statuto di impresa comune della «Kernkraftwerk Linggen GmbH»⁽²⁾, il Consiglio ha riconosciuto che tali programmi non avevano equivalenti nella Comunità, che la realizzazione di essi presentava un particolare interesse e che costituivano utili esperienze per l'industria nucleare e il futuro sviluppo dell'energia atomica nella Comunità.
- (6) Per realizzare tale obiettivo la HKG ha chiesto la proroga della qualità di impresa comune con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

- (7) Il mantenimento della qualità di impresa comune, riducendo in particolare gli oneri finanziari della HKG, dovrebbe consentirle di realizzare il programma di smantellamento e sorveglianza.
- (8) Tra la Repubblica federale di Germania, il Land di Renania-Westfalia settentrionale e la HKG e i suoi soci sono stati conclusi accordi per il finanziamento dell'attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.
- (9) È opportuno, pertanto, prorogare la qualità di impresa comune della HKG per il medesimo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvata per undici anni a decorrere dal 1° gennaio 1999 la proroga della qualità di impresa comune della Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).

2. La HKG ha per oggetto di attuare un programma di disattivazione della centrale elettronucleare situata a Uentrop (provincia di Unna), nella Repubblica federale di Germania, fino allo stadio del confinamento di sicurezza, seguito da un programma di sorveglianza degli impianti nucleari in confinamento.

Articolo 2

Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

⁽¹⁾ GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 352 del 2.12.1992, pag. 9.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 7 maggio 2002****concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)**

(2002/356/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 74/295/Euratom ⁽¹⁾ il Consiglio, ai sensi del trattato, ha costituito in impresa comune la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), per una durata di venticinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.
- (2) Con decisione 2002/355/Euratom ⁽²⁾ il Consiglio ha prorogato la qualità di impresa comune della HKG, per una durata di undici anni a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- (3) Con decisione 74/296/Euratom ⁽³⁾ e decisione del 16.11.1992 il Consiglio ha concesso alla HKG alcuni dei vantaggi previsti dall'allegato III del trattato, per un periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.
- (4) Con lettere del 25 novembre 1998, del 15 marzo 1999 e del 13 giugno 2000 la HKG ha chiesto che gli esoneri fiscali fossero prorogati per il nuovo periodo durante il quale era prorogata la qualifica di impresa comune.
- (5) L'obiettivo attuale della HKG consiste in un programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e, in seguito, nell'applicazione di un programma di sorveglianza degli impianti confinati.
- (6) Tali programmi non hanno equivalenti nella Comunità, dato che fino ad oggi nella Comunità non si è mai proceduto alla disattivazione definitiva di un reattore ad alta temperatura.
- (7) La realizzazione di tali programmi presenta pertanto un particolare interesse, in quanto essi costituiscono utili esperienze per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la disattivazione degli impianti nucleari.
- (8) È opportuno venire in aiuto alla HKG riducendone gli oneri finanziari nel programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di

sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati.

- (9) La Repubblica federale di Germania, il Land Renania-Westfalia settentrionale e la HKG e i suoi soci hanno concluso accordi per il finanziamento delle attività della HKG per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.
- (10) È opportuno, alla luce di quanto precede, prorogare la concessione dei vantaggi alla HKG per lo stesso periodo per il quale è prorogata la qualità di impresa comune, cioè fino al 31 dicembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri prorogano per undici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la concessione all'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) dei seguenti vantaggi, previsti dall'allegato III del trattato:

- 1) punto 4 di detto allegato: esonero dall'imposta sull'acquisto di beni immobili (Grunderwerbsteuer);
- 2) punto 5 di detto allegato:
 - esonero dall'imposta fondiaria (Grundsteuer),
 - esonero dalla quota dell'imposta sugli utili equivalente, a norma dell'articolo 8, punto 1, della legge sull'imposta sugli utili (Gewerbesteuergesetz), agli interessi dovuti sui debiti a lungo termine.

Articolo 2

I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze a carattere industriale, tecnico ed economico, nonché alle informazioni sulla sicurezza, acquisite dalla HKG nel corso del programma di disattivazione della centrale nucleare fino allo stadio del confinamento di sicurezza e nel programma di sorveglianza degli impianti confinati. Tale obbligo comprende tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di trasmettere a norma dei contratti conclusi. La Commissione stabilisce quali informazioni debbano esserle comunicate e le modalità della comunicazione ed ha cura di divulgare tali conoscenze.

⁽¹⁾ GU L 165 del 20.6.1974, pag. 7.

⁽²⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 165 del 20.6.1974, pag. 14.

Articolo 3

Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 679/2002 della Commissione, del 16 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 104 del 20 aprile 2002)

A pagina 20, allegato VII, per il codice del prodotto: «0402 91 19 9310», colonna: «Ammontare degli aiuti»:

anziché: «⁽⁴⁾»,

leggi: «4,50»;

A pagina 25, allegato VIII, colonna: «Codice NC»:

anziché: «0207 14 20 9990»,

leggi: «0207 14 20 9900».
